

# COMUNE DI TRESANA

## DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'anno duemila.....(20,....) e questo dì ....del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di TRESANA (\_\_\_) sita in .....

Tra

Il Comune di TRESANA, d'ora in poi Ente, rappresentato dal ....., il quale dichiara di intervenire non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;

e

la Società **Assiteca S.p.A.**, d'ora in poi Broker, rappresentata dal \_\_\_\_\_ nella Sua qualità di Amministratore Delegato;

- **Richiamata** la delibera di Giunta Municipale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e la determinazione del responsabile del servizio n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con le quali si affida l'incarico di brokeraggio assicurativo alla Società **Assiteca S.p.A.**;

Si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto concerne lo svolgimento dell'attività di consulenza e intermediazione per la stipula o il rinnovo di contratti assicurativi nonché per la gestione ed amministrazione degli stessi, compresa la gestione degli eventuali sinistri, e più generalmente dell'attività di Broker di Assicurazione a favore dell'Ente, ai sensi della Legge n. 792/84 così come modificata dal DLgs. 7.9.2005 n. 209 e s.m.i. e secondo le prescrizioni e condizioni specificate nei successivi articoli.

### ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

II Broker si impegna a fornire all'Ente completo supporto per la trattazione della materia assicurativa per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze ed in particolare le seguenti prestazioni:

a) analisi ed individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;

b) individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del programma assicurativo;

c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o nuove esigenze dell'Ente;

d) fornitura di consulenza e assistenza continuativa per tutte le problematiche aventi riflessi di carattere assicurativo, direttamente o indirettamente connesse al complesso delle attività dell'Ente nelle sue diverse articolazioni, con indicazione delle soluzioni ottimali adottabili, sotto il profilo sia tecnico che economico;

e) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente.

f) assistenza all'Ente nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con redazione della documentazione necessaria (capitolati d'onori, bandi di gara, lettere invito);

g) gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

h) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo dell'Ente, che riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;

i) se necessario, organizzazione di stage formativi in materia di prevenzione e protezione nonché su tematiche assicurative afferenti i contratti assicurativi in essere o da stipularsi, compresi corsi di formazione per il personale direttamente coinvolto nelle procedure di gestione delle polizze e dei sinistri;

l) consulenza e assistenza agli uffici preposti sui criteri di valorizzazione, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente e per la periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

II servizio avrà la durata di anni 2 (DUE), e precisamente dal 01.01.2015 - 31.12.2016, rinnovabile per un uguale periodo a richiesta dell'Ente, con facoltà di recesso bilaterale ad ogni scadenza annuale comunicata a mezzo raccomandata almeno 90 gg. prima della data di scadenza.

Dalla data di decorrenza del servizio il Broker aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente così come indicata all'articolo precedente.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle

attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente.

L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I. del Broker.

#### **ART.4 - COMPENSI AL BROKER**

Il servizio oggetto del presente contratto non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro. L'opera del Broker sarà remunerata dalle compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI, SUBAPPALTO**

Il Broker svolgerà l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente, osservando rigorosamente le disposizioni dallo stesso impartite. E' facoltà dell'Ente accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker, delle quali quest'ultimo è tenuto in ogni caso a garantire la praticabilità in ogni loro fase.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi che fanno carico all'Ente. E' inoltre tenuto all'osservanza degli obblighi di riservatezza su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Ente, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03.

Il Broker non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione del contratto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente atto, senza diritti di rivalsa.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

L'Ente si impegna a:

- operare in regime di esclusiva con il Broker
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

## **ART. 8 - PREROGATIVE DELL'ENTE**

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le gare, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'Ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

## **ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA**

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano inadempienze o negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla Legge n. 792/84 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito.

## **ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

## **ART. 12 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'applicazione ed esecuzione del presente disciplinare sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno dall'Ente, uno dal Broker ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno.

Gli arbitri giudicheranno "prò bono et aequo", senza alcuna formalità procedurale ed il loro lodo avrà forza di sentenza tra le parti. Le spese seguiranno la parte soccombente e verranno anticipate, se del caso, dalla parte più diligente.

### **ART. 13 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di Grosseto

### **ART. 14 -AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DLgs 30.06.2003 n.196 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

### **ART. 15 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

..... ../...../.....

Letto approvato e sottoscritto

Per il Comune di Tresana  
Il .....  
.....

Per Assiteca S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
\_\_\_\_\_